

Controversie di modesta entità - Ungheria



La versione originale in lingua [hu](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: [en](#).

INDICE

- [1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità](#)
 - [1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore](#)
 - [1.2 Applicazione del procedimento](#)
 - [1.3 Moduli](#)
 - [1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato](#)
 - [1.5 Norme relative all'assunzione di prove](#)
 - [1.6 Procedura scritta](#)
 - [1.7 Contenuto della decisione](#)
 - [1.8 Rimborso delle spese](#)
 - [1.9 Possibilità d'impugnazione](#)



1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, esiste un procedimento di questo tipo (il procedimento per le “controversie di modesta entità”), previsto dalla legge III del 1952 sul codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento per le controversie di modesta entità è applicabile nell'ambito dei contenziosi giudiziari conseguenti ad opposizione a un'ingiunzione di pagamento; tali ingiunzioni possono essere emesse esclusivamente per il recupero di crediti di importo non superiore a 1 milione di HUF.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento viene applicato dai tribunali distrettuali (*járásbíróság*).

1.3 Moduli

Non sono previsti moduli per la presentazione dell'atto introduttivo del procedimento, ma per le procedure di ingiunzione di pagamento che precedono tale atto rientranti nella competenza dei notai è disponibile un modulo sulla homepage del Consiglio del notariato ungherese e presso gli studi notarili.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È possibile farsi rappresentare da un avvocato. Per agevolare la tutela dei diritti delle persone fisiche che non siano in grado di sostenere le spese del procedimento in ragione del loro reddito e della loro situazione economica, tali persone possono chiedere di essere totalmente o parzialmente esentate dalle spese di giudizio. Conformemente alla legge sulle tasse, le parti possono anche beneficiare di agevolazioni sulle tasse processuali (esenzione o diritto di differire il pagamento) e le persone in stato di bisogno possono beneficiare dell'assistenza di un consulente legale o di un avvocato ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, se necessario per far valere efficacemente i loro diritti.

1.5 Norme relative all'assunzione di prove

Nei procedimenti di opposizione a un'ingiunzione di pagamento, il giudice comunica al convenuto, non più tardi dell'ordine di comparizione all'udienza, i fatti e le prove addotti dall'opponente. Il convenuto deve presentare gli elementi di prova entro la data della prima udienza. In deroga a tale regola, il convenuto può introdurre prove in qualsiasi fase del procedimento qualora l'opponente vi acconsenta o il convenuto stesso adduca fatti, prove, decisioni giudiziarie passate in giudicato o decisioni amministrative di cui, per motivi a lui non imputabili, sia venuto a conoscenza dopo la scadenza del termine ordinario fissato per la presentazione delle prove, o di cui sia stato informato dopo la scadenza di tale termine per motivi a lui non imputabili, sempre che fornisca prove sufficienti a giustificare tale pretesa.

Se l'atto di citazione viene modificato o viene proposta una domanda riconvenzionale, l'attore può fornire le prove pertinenti dopo l'introduzione di tale modifica o la presentazione della domanda riconvenzionale, mentre in caso di opposizione a un'eccezione di compensazione le prove relative alla pretesa compensazione possono essere presentate contemporaneamente all'opposizione. Il giudice deve respingere le prove prodotte in violazione di tali disposizioni. Per tutti gli altri aspetti si applicano le norme ordinarie.

1.6 Procedura scritta

Il giudice tiene anche un'udienza.

1.7 Contenuto della decisione

Il contenuto delle decisioni è disciplinato dalle norme ordinarie, salvo il fatto che il dispositivo della sentenza deve fornire alle parti le informazioni relative agli elementi da includere nel ricorso di appello e alle conseguenze giuridiche dell'omissione di tali elementi.

1.8 Rimborso delle spese

Di regola, si applica il principio secondo cui "chi perde paga".

1.9 Possibilità d'impugnazione

Le possibilità di impugnazione sono soggette a vari limiti; in particolare, i ricorsi possono essere proposti solo per gravi violazioni delle norme di procedura in primo grado o per applicazione erronea della normativa posta a fondamento della decisione di merito. Si applicano le norme ordinarie per quanto riguarda le modalità e i termini di ricorso, vale a dire che l'impugnazione deve essere depositata presso il tribunale che si è pronunciato in primo grado entro quindici giorni dalla notifica della sua decisione e viene esaminata dal tribunale regionale (*törvényszék*) competente.

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017